



Memoria CGIL
Disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021,
recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Indichiamo come rappresentato nel corso dell'audizione informale del 17 gennaio 2022 presso le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame del disegno di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021 le proposte di integrazione e/o di emendamento.

Lavoro

1) Lavoro agile per lavoratori con disabilità e familiari conviventi

Articolo 9

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi:

“9-bis. Fino 31.03.2022, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

9-ter. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

9-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.”

Motivazione.

Questa previsione, originariamente inserita nell'art. 39 del DL n. 18 del 17.03.2020 è stata oggetto di proroga solo fino al termine dell'emergenza sanitaria. Si ritiene che la fattispecie sia tuttora attuale e meritevole di espressa previsione.

2) Tutela lavoratori in condizione di fragilità

Articolo 9

Dopo il comma 9 inserire il seguente comma:

“9-bis. All'articolo 26, comma 2-bis del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modifiche, le parole ‘e fino al 31 ottobre 2021’ sono sostituite dalle parole ‘e fino al termine dell'emergenza sanitaria.’”

Motivazione: l'emendamento estende alla fine dell'emergenza sanitaria le tutele per i lavoratori in condizione di fragilità, impossibilitati a svolgere la propria mansione in modalità agile, al fine di equiparare il periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero senza che sia computabile ai fini del calcolo del periodo di comporta.

3) Proroga tutela quarantena e isolamento con sorveglianza

Articolo 9

Dopo il comma 9 inserire il seguente comma:

“9-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modifiche, le parole ‘Fino al 31 dicembre 2021’ sono sostituite dalle parole ‘Fino al termine dell'emergenza sanitaria’.

Motivazione.

L'emendamento estende alla fine dell'emergenza sanitaria l'equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, attualmente vigente solo fino al 31 dicembre 2021.

4) Proroga ammortizzatori

Al comma 216 della Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30 dicembre 2021 dopo 11-quater aggiungere:

11-quinquies. Per il periodo a decorrere dal 01/01/2022 fino a non oltre il 28/02/2022, ai datori di lavoro di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021 rispettivamente per quanto al comma 1, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 8 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022 e per quanto al comma 2 domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 12 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 1°aprile 2022, secondo le modalità previste al comma 4 dello stesso articolo.

Le prestazioni integrative salariali di cui al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 700 milioni da attingere da quanto previsto dal comma 120 della presente legge nonché dal determinarsi di economie rispetto alle somme stanziare per una o più tipologie dei trattamenti previsti dall'articolo 8 del D.L. 41 del 23 marzo 2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

Motivazione

La proroga dello stato di emergenza per il Paese si è resa necessaria in considerazione del riacutizzarsi della crisi pandemica, crisi che si sta riconfermando con pesanti effetti su alcuni settori produttivi del Paese. La richiesta di proroga di cui all'emendamento, oltre che basarsi sul prorogarsi di tali effetti, diviene altresì necessaria in ragione del fatto che le nuove misure legate agli ammortizzatori sociali di cui al comma 216 della Legge di Bilancio 2022Legge, previste in applicazione a decorrere dal 01 gennaio 2022, al fine di una loro effettiva applicazione abbisognano di puntuali indicazioni ministeriali nonché di opportune circolari INPS circa il rimando alle nuove procedure, tutte norme queste non ancora emanate in modo puntuale.

Tutto ciò richiede necessariamente l'avvio di una fase transitoria che abbia termine al 01 aprile 2022 e che preveda una proroga delle misure di cui alla proposta di emendamento per garantire la continuità delle protezioni sociali in essere.

5) Proroga ammortizzatori per lavoratori settore trasporto aereo

Art.9 comma 9

Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale.

All'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 21 ottobre 2021 n.146, in materia di fisco e lavoro, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2022” e le parole “per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti “per i lavoratori delle compagnie aeree, gestori aeroportuali ed alle società di servizi operanti nel settore del trasporto aereo, fortemente colpito dalla crisi generata dalla pandemia COVID 19”.

6) Autocertificazione cittadini stranieri – Attuazione possibilità di utilizzo autocertificazione

All'art. 2 comma 2 il Decreto proroga al 30 giugno 2022 il termine dell'entrata in vigore della norma che consente ai cittadini stranieri di poter utilizzare l'autocertificazione anche nei casi in cui il Testo Unico Immigrazione e il suo Regolamento di attuazione prevedono esplicitamente l'esibizione e/o la produzione di determinati documenti per gli adempimenti burocratici in particolare per usufruire di alcuni sostegni economici nel sistema welfaristico.

Art. 2 comma 2 del DL 228/2021 “...All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo all'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

È dal 2012 che questi termini vengono spostati nel tempo. Occorre determinare le condizioni per applicare la norma, a dieci anni dalla sua approvazione.

7) Misure previdenziali- Valutazioni e emendamenti

Positivo aver previsto all'art. 9, comma 3, lettera a, la modifica dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, per le sole Amministrazioni pubbliche, sostituendo il termine del 31 dicembre 2015 con il termine del 31 dicembre 2017, consentendo quindi la regolarizzazione dei periodi fino al 31 dicembre 2022. L'aggiornamento delle posizioni contributive dei pubblici dipendenti, nonostante lo sforzo compiuto in questi anni, continua a essere un forte elemento di criticità, sulla quale sarebbe necessario una maggiore attività, per garantire la copertura contributiva alle lavoratrici e ai lavoratori.

Nella stessa direzione l'art. 9, comma 3, alla lettera b, che prevede sempre solo per le pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità di dichiarare e adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Per rendere tale previsione stringente per le amministrazioni pubbliche, si rende necessario questa modifica:

All'art. 9 comma 3, lettera b, sostituire la parola : “ammesse” con la parola “tenute”

Motivazioni: Tale intervento obbligherebbe le amministrazioni pubbliche interessate al versamento della contribuzione previdenziale in Gestione separata, così da garantire una maggiore tutela alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti, che non possono nemmeno invocare l'automaticità delle prestazioni, non essendo prevista in questa gestione.

Lavoro pubblico

Si osserva preliminarmente nell'ottica del rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, sia necessario favorire nuove assunzioni, anche attingendo dalle graduatorie in essere, dall'altro favorire percorsi di stabilizzazione del personale precario ancora presenti in tanti Enti su funzioni essenziali. Ad oggi preoccupa la tempistica con cui si sta procedendo alle assunzioni nel pubblico impiego, nonostante le semplificazioni e le risorse a disposizione: la gestione degli effetti della pandemia nonché la gestione dei progetti del PNRR non possono non essere supportati da personale qualificato e con esperienza immediatamente in servizio.

8) LSU- valutazioni

Nella parte di proroghe riferite al Ministero del lavoro vale la pena evidenziare le norme relative alle LSU.

Nel provvedimento :

a) si proroga anche per l'anno 2022 la possibilità di dar corso alle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale;

b) si sposta al 31 marzo il termine ultimo per il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Dal momento che non è ancora non è stato prodotto il DPCM con il quale vengono formalizzate le stabilizzazioni a partire dal 01 gennaio 2022 di tutti i lavoratori LSU interessati dalle varie procedure di assunzione già presentate dai diversi enti e amministrazioni, diviene assolutamente necessario riconfermare le convenzioni in atto tra Ministero e le Regioni coinvolte al fine di garantire la continuità occupazionale di questi lavoratori.

Si segnala che già diversi enti hanno dichiarato sospesi **tali lavoratori e che in ragione di tale decisioni questi risultano di conseguenza non più coperti dal sostegno al reddito ASU**, che invece deve a nostro avviso essere garantito almeno fino alla pubblicazione del Dpcm.

9) Proroga graduatorie concorsi anni 2018 e 2019 delle amministrazioni pubbliche

All'articolo 1 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1bis:

1bis. "Le graduatorie concorsuali delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui validità è fissata dall'articolo 1, comma 147, lettera c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono valide ed utilizzabili fino al 31 dicembre 2022."

Motivazione

L'estensione temporale della validità delle graduatorie concorsuali approvate negli anni 2018 e 2019 è necessaria in conseguenza della sospensione delle procedure concorsuali durante il periodo di emergenza sanitaria. La proposta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le necessarie risorse vanno reperite nell'ambito del bilancio dell'Ente locale (invarianza di spesa).

10) Proroga graduatorie concorsi anno scolastico educativo 2021-2022 per i servizi educativi e scolastici comunali

All'articolo 1 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1bis:

1bis. "All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole "30 settembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

Motivazione

Con la proroga dello stato di emergenza e le conseguenti enormi difficoltà per le amministrazioni locali di svolgere concorsi, c'è il rischio che il prossimo anno educativo-scolastico per i servizi educativi e scolastici comunali si apra senza che si sia riusciti a svolgere un numero sufficiente di concorsi e con le graduatorie previgenti scadute. Per evitare la situazione di paralisi che ne conseguirebbe appare utile allungare ulteriormente la validità di dette graduatorie. La proposta non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le necessarie risorse vanno reperite nell'ambito del bilancio dell'Ente locale (invarianza di spesa).

11) Proroga procedura di stabilizzazione ex art. 20 del dlgs 75/2017

All'articolo 1 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1bis:

Ibis. All'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole «31 dicembre 2022» con «31 dicembre 2024» e alla lettera c) sostituire “31 dicembre 2022” con “31 dicembre 2023”.

Motivazione

Visto le difficoltà che sicuramente le PPAA potranno incontrare nel portare a termine i processi assunzionali in atto e le relative procedure concorsuali, per aumentare le possibilità di immissione di personale in grado di colmare le gravi lacune dovute ai ripetuti anni di blocco del turn-over senza disperdere le professionalità acquisite con il personale precario, si propone di estendere anche all'anno 2023 la possibilità di ricorso delle procedure di stabilizzazione previste dal dlgs 75/2017. Contestualmente si propone di prorogare al 31 dicembre 2024 il completamento delle procedure di stabilizzazione consentendo alle PPAA di programmare la stabilizzazione dei precari a valere sulla programmazione dei fabbisogni per tutto il 2024. Attualmente le numerose disposizioni modificative succedutesi sull'articolo 20 hanno infatti, erroneamente, determinato una coincidenza tra termine delle procedure e termine per il possesso dei requisiti.

12) Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale (Articolo aggiuntivo)

Dopo l'articolo 1 del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 è inserito il seguente Art.1bis:

Art.1bis

Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale

“1. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Le spese per nuove assunzioni effettuate ai sensi del comma precedente dopo la durata di 1 anno dall'entrata in vigore del presente decreto legge continuano a non rilevare, senza alcuna ulteriore valenza ai fini assunzionali, per il rispetto del valore soglia per altri 2 anni al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.”

Motivazione

Lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività che saranno correlate alla fase post-emergenziale implicano l'esigenza di introdurre una mirata flessibilità finalizzata al potenziamento degli organici dei Corpi di Polizia locale.

Con la presente proposta normativa si pone l'obiettivo di “svincolare”, per un limitato periodo di

tempo (un anno), le nuove assunzioni del personale di Polizia locale dalle limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

In particolare la previsione ha l'obiettivo di slegare la spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato, disposte a decorrere dall'entrata del presente decreto legge e per la durata di 1 anno, di personale della polizia locale dal budget complessivo delle restanti categorie professionali. Inoltre, al fine di evitare che dopo l'anno di riferimento le nuove assunzioni possano gravare negativamente anche per gli anni successivi sui parametri di spesa del personale in rapporto alle entrate correnti, il che impedirebbe le ordinarie potenzialità assunzionali nel rispetto del fabbisogno e dell'equilibrio di bilancio, si prevede l'introduzione di una fase transitoria che renda più graduale il conseguimento di tale condizione. Pertanto, si prevede che per il triennio successivo tale spesa non rilevi ai soli fini della determinazione del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 della legge n. 58 del 28 giugno 2019 ma non ai fini di prorogare le assunzioni che devono essere effettuate nel solo anno reso disponibile dalla norma.

13) Ministero della Cultura : proroga scorrimento graduatorie regionali di merito.

Aggiungere comma 29 all'art.1:

L'art. 1 bis, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n.113 è sostituito dal seguente:

“Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della cultura è autorizzato a coprire, entro il 31 dicembre 2022, nei limiti di una spesa massima pari a euro 1.501.455, nel rispetto della vigente dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali, già maturate e disponibili a legislazione vigente, e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizioni economiche F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite della somma stanziata per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente sono state indette le relative procedure interne.”

Motivazione

Poiché non è stata spesa l'intera somma prevista entro la scadenza del 31/12/2021, la proroga consentirebbe di concludere il processo di assunzione previsto dalla norma senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello stato.

14) Stabilizzazione del personale della ricerca e di supporto alla ricerca sanitaria

Articolo aggiuntivo

1. Allo scopo di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche nell'ambito dello sviluppo delle attività di ricerca e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che ha prestato servizio anche durante l'emergenza pandemica, degli IRCCS e IZS pubblici, nei limiti di spesa consentiti dal comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 e ferma restando, quanto a requisiti e procedure, l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le le assunzioni definite dall'art.1 comma 432 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (modificato da art. 1 comma 543 della legge 145 del 30 dicembre 2018 e da art. 25 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2020, n. 8) e che abbiano maturato al 31 dicembre 2022 e per ciascun anno fino 31.12.2025, alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 3 anni, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

In deroga a quanto previsto al comma 428 della L.205/2017 e alle previsioni di cui al Decreto del Ministero della Salute n.164 del 20 novembre 2019 in tema di valutazione del personale della ricerca sanitaria, fino al 31 dicembre 2025 il requisito per accedere alle procedure di assunzione è aver avuto un triennio con valutazione positiva e valutazione di idoneità al termine del triennio. Con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono proporzionalmente adeguati i criteri di cui al DM 164 del 20 novembre 2019.

All'art.1 della legge 205 del 27 dicembre 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 423 le parole "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato" b) al comma 424 le parole "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato" c) al comma 426 le parole "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato"

Motivazione

La proposta di emendamento intende accelerare il percorso di stabilizzazione dei precari della ricerca che fanno capo agli Irccs e agli Izs del Servizio Sanitario Nazionale, già oggetto di un percorso di inserimento nelle dotazioni organiche degli istituti avvenuto con la L.205/17 e proseguito con gli interventi normativi e i decreti ministeriali successivi che ne hanno definito le caratteristiche specifiche, fino ad arrivare alla definizione di una sezione contrattuale dedicata all'interno del CCNL 2016/18 del comparto sanità.

Il testo proposto, valorizzando il contributo che i lavoratori e le lavoratrici della ricerca hanno fornito anche durante l'emergenza pandemica, similamente a quanto previsto nel DDL all'articolo 92 per i precari delle aziende e degli enti del SSN, fa comunque salvi i requisiti specifici e le procedure definiti dal comma 428 della L.205/17 (valutazione annuale, valutazione finale prima dell'immissione in ruolo, valutazione di idoneità, previsti nel dettaglio dal DM 164/19 del Ministro della Salute) ma, anziché prevedere la sola proroga di altri 5 anni a tempo indeterminato e solo al termine dei 5 + 5 anni una eventuale immissione in ruolo, nel comparto o nella dirigenza sanitaria, mette a disposizione questa possibilità, previa doppia valutazione, annuale/triennale e di idoneità, al termine di un triennio.

Riteniamo che il contesto che l'emergenza pandemica ha messo in evidenza e che la Missione 6 del Pnrr ha tradotto in obiettivi e progetti volti a rafforzare il sistema della ricerca sanitaria nella sua interezza, non possa prescindere da un intervento di stabilizzazione, da realizzarsi nel triennio 2023/25, dei precari del settore.

L'emendamento proposto non comporta finanziamenti aggiuntivi in quanto il comma 424 della L.205/17 prevede dal 2021 un finanziamento dedicato ai fabbisogni di personale degli istituti pari a 90 milioni di euro.

15) Comparto difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, proroga Cocer

Nell'ambito del più generale intervento in materia di lavoro pubblico per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, l'art. 1 ai commi 2, 3, 4 e 8 del decreto che proroga tutti i termini per le autorizzazioni ad assumere e per le facoltà assunzionali al 31 dicembre 2022. Inoltre le modalità di svolgimento dei concorsi sono prorogate fino al 31 marzo 2022 termine dello stato di emergenza. Per quanto riguarda gli ambiti definiti dalla norma in questione, si tratta di proroghe a proroghe già emanate precedentemente. Di fatto, si consentono ogni volta di anno in anno di svolgere supplenze a figure professionali per le quali da anni sono bloccati i concorsi che rimangono sistematicamente

nei casseti. Valutiamo negativamente il comma 18 laddove è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2022 (la scadenza naturale sarebbe stata luglio 2022) delle rappresentanze militari (CO.CE.ER.). A nostro avviso è necessario e urgente il riconoscimento dei sindacati militari, a quattro anni ormai dalla storica sentenza della Corte costituzionale che ne ha permesso la costituzione , come effettivi rappresentanti dei lavoratori in divisa.

Istruzione

16) Proroga componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)

Modifica dell'art. 3 comma 2 bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazione dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

“la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto ~~2021~~**2023**, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233”

Motivazione

Si propone di prorogare al 31 agosto 2023 la componente elettiva del CSPI. Tale proroga si reputa necessaria in considerazione del perdurare della situazione emergenziale che rende di difficile e pericolosa attuazione le elezioni previste per il prossimo 31 agosto 2023 che richiedono il coinvolgimento nelle procedure elettorali di tutto il personale scolastico in servizio.

17) Reclutamento docenti - Proroga immissioni in ruolo docenti da GPS

“All'art. 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis All'esito dell'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, da concludersi entro il 30 giugno 2022, la procedura di cui al comma 4 si applica anche per l'a.s. 2022/23.

Motivazione

All'esito delle immissioni in ruolo 2021/22 si sono configurate disponibilità residue di sostegno pari a 16.574 posti. Ad essi si sommano, a decorrere dal 1 settembre 2022, gli 11 mila posti aggiuntivi di organico di diritto previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 comma 960). Al fine di dare copertura a questi posti, considerato che gli specializzati del V e del VI ciclo TFA sono esclusi dai concorsi ordinari banditi nel 2020, si propone di prorogare per un ulteriore anno la procedura di cui al comma 4, che consentirebbe l'assunzione di un numero rilevante di docenti di sostegno. La procedura è attivata dopo l'aggiornamento delle GPS da concludersi entro il 30 giugno 2022, in modo da consentire agli specializzati del V e del VI ciclo del TFA sostegno l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie di 1 fascia. La misura consentirebbe inoltre la possibilità di coprire ulteriori cattedre di posto comune con i docenti abilitati mediante concorso STEM e concorso straordinario 2020.

18) Proroga dei termini dei concorsi

“All'art. 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 9-bis sostituire le parole “ entro il 31 dicembre 2021” con le parole “31 marzo 2022”. Inoltre sostituire le parole: “Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori))” con le seguenti: “I candidati che partecipano alla procedura per la scuola secondaria di primo o secondo grado e risultano idonei nella prova disciplinare, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nella graduatoria della classe di concorso, partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali e che prevede una prova conclusiva, secondo modalità definite dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui al periodo precedente. In caso di positiva valutazione del percorso di formazione e della prova conclusiva il candidato acquisisce l'abilitazione per la classe di concorso per cui ha partecipato.”

Motivazione

L'integrazione del comma 9-bis è finalizzata a prevedere la proroga dei termini per lo svolgimento del nuovo concorso straordinario, inoltre si prevede che gli idonei non vincitori possano partecipare al percorso di formazione per acquisire l'abilitazione nella classe di concorso per cui partecipano alla procedura.

19) Concorso riservato nel profilo di Dsga per gli Assistenti amministrativi facenti funzione (emendamento aggiuntivo)

Testo

L'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle graduatorie risultanti dalla procedura, di cui al primo periodo, sono riservati, nel triennio 2019-21, 803 posti.

L'esame dovrà essere svolto esclusivamente in modalità telematica e verterà in un colloquio orale in forma semplificata.

Motivazione

L'emendamento è finalizzato alla copertura stabile dei posti liberi di Dsga dal momento che, con il concorso ordinario sono stati coperti solo 1890 posti, a causa dei ritardi dell'alto tasso di bocciature/dimissioni rilevato soprattutto nelle regioni in cui ci sono la maggior parte dei posti liberi (Lombardia, Emilia Romagna, Lazio).

Gli Assistenti amministrativi facenti funzione hanno maturato una lunga esperienza nel profilo di Dsga, garantendo per anni la direzione dei servizi scolastici nelle scuole prive di DSGA titolare. Per tali motivi è urgente prevedere un concorso riservato a coloro che hanno maturato una significativa esperienza nel profilo di Dsga (non meno di tre anni), anche se sprovvisti di titolo di studio specifico.

20) Soppressione del vincolo di permanenza dei docenti neoimmessi in ruolo

A partire dal 1° settembre 2022 è abrogata la lett. f) del comma 2 dell'art.58 del DL 73/2021, convertito in L.106/2021.

Di conseguenza è soppresso il comma 17-novies dell'art.1 del DL 126/2019, convertito in L.106/2021

È inoltre soppresso il comma 3 dell'art.13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 come modificato dalla legge 145/2018 nel periodo da "*Il docente è tenuto*" fino a "*relativo concorso*".

Motivazione

Si chiede l'abolizione di ogni tipo di vincolo alla mobilità territoriale e professionale fissato per legge.

Il diritto alla continuità didattica degli studenti e il raggiungimento "per scelta" di una sede di servizio consona a coniugare vita lavorativa e familiare, sono elementi tenuti in equilibrio dal contratto integrativo stesso cui, non a caso, è lo stesso CCNL a demandarne la regolazione.

Per questo motivo è necessaria l'abrogazione del comma 17-novies dell'art.1 del DL 126/2019, che indica le disposizioni di legge sui vincoli per i docenti come inderogabili dalla contrattazione nazionale.

21) Idonei concorso STEM

All'art. 59 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 15 lettera c) eliminare le parole: “nel limite dei posti messi a concorso”. Inoltre al comma 17 dopo le parole “In ogni caso le immissioni in ruolo” eliminare le seguenti “dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso,”

Motivazione

Le modifiche proposte per i commi 15 e 17 sono finalizzate a garantire la futura possibilità di immissione in ruolo per i docenti che sono risultati idonei nel concorso ordinario delle discipline STEM. Attualmente questi docenti che hanno superato il concorso, pur risultando abilitati, non sono inseriti in graduatoria e non possono accedere alle assunzioni a tempo indeterminato.

22) Soppressione vincolo mobilità interregionale dirigenti scolastici

Testo aggiuntivo

Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Sars Covid-19, alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa al triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 in ciascuna regione è riservato il 100% dei posti vacanti e disponibili annualmente nella regione, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del CCNL 2016-2009 dell' Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'art. 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca. Per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 è consentito ai dirigenti scolastici di richiedere la mobilità interregionale anche prima della scadenza dell'incarico triennale.

Motivazione

L'art.9, comma 4, del CCNL 2016-2009 dell'Area V della dirigenza scolastica, come modificato dall'art. 53 del CCNL 2016-2018 dell'Area Istruzione e Ricerca, prevede che i Direttori Generali degli USR possano riservare alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici una quota “fino al 30% complessivo dei posti vacanti annualmente”, “previo assenso del Dirigente (Direttore Generale, ndr) dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza”.

La previsione, coerente con le procedure di reclutamento su base regionale contemplate dalla legislazione, ha consentito in passato agli USR la regolare gestione delle richieste di mobilità interregionale avanzate dai dirigenti scolastici.

L'intervenuto reclutamento su base nazionale, previsto dal D.M 138/2017 recante il Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ha evidenziato la necessità non solo di modificare percentuali e discrezionalità del Direttore generale dell'Ufficio scolastico della regione richiesta ma anche di eliminare il consenso del Direttore dell'Ufficio scolastico di provenienza.

Attualmente, a seguito delle assunzioni dei 2910 vincitori del Concorso sopra richiamato, avvenute per un triennio, a partire dal 1° settembre 2019, più di 1300 sono stati assegnati a regioni diverse da quelle di residenza, con gravi disagi personali e familiari amplificati dalla difficoltà degli spostamenti causata dalla pandemia Saars-Covid 19.

Le assunzioni dei 510 idonei ancora presenti in graduatoria, a valere sui posti che si libereranno presumibilmente nei prossimi due anni scolastici, renderanno ancora più critica tale situazione a cui è pertanto necessario dare una risposta immediata, al fine di assicurare la regolarità e l'efficacia del funzionamento delle istituzioni scolastiche alle prese con le molteplici problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Saars Covid-19.

Il grave ritardo registrato nell'emanazione dell'Atto di Indirizzo per il rinnovo del CCNL dell'Area Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021 non consente di modificare il richiamato art. 9 del CCNL in tempi compatibili con le operazioni di mobilità per l'a.s. 2022/2023 e rende pertanto necessario intervenire con una norma che, stante l'eccezionalità della situazione, nelle more della definizione di nuove regole pattizie sulla mobilità dei dirigenti scolastici in sede di trattativa per il rinnovo del CCNL, faciliti le operazioni di rientro nella regione di residenza di tutti i dirigenti scolastici fuori sede, anche prima della scadenza dell'incarico triennale.